

Approvato con delibera C.C. n. 20 del 14/02/1997



COMUNE DI ALCAMO

PROVINCIA DI TRAPANI

REGOLAMENTO DEL COMPLESSO BANDISTICO CITTA' DI ALCAMO

Alc. B.

REGOLAMENTO BANDA MUSICALE CITTA' DI ALCAMO

ART.1

- E' ripristinata nella Città di Alcamo la Banda musicale, che potrà fregiarsi del titolo di "Premiata" per i numerosi attestati di professionalità avuti nel tempo.
- E' stata istituita con deliberazione del 2 febbraio 1883.

ART.2

- La Banda musicale Città di Alcamo è composta da cittadini di cui venga, prima dell'ammissione, accertata l'insussistenza di condanne penali e l'idoneità fisica al servizio.

ART.3

- Tutti i componenti della Banda "Città di Alcamo" sono tenuti al rispetto dei superiori e ad un comportamento civile e corretto nei confronti degli altri colleghi.

ART.4

- Per essere ammessi a far parte della Banda Musicale tutti i cittadini interessati potranno presentare istanza in carta libera al Presidente della Banda in cui sia specificato il tipo di strumento da suonare ed i dati personali.

ART.5

- I cittadini che avranno presentato istanza saranno ammessi ad una scuola musicale diretta dal maestro di musica della Banda e parteciperanno senza assenze, salvo che per giustificato e comunicato motivo, al corso in questione che avrà la durata di anni due.
- Sarà messo a disposizione degli allievi lo strumento musicale confacente e le divise estive ed invernali di colore che richiamino quelli del Gonfalone Alcamese contenente lo stemma della città, che saranno sempre di proprietà del Comune
- La frequenza della scuola è a titolo gratuito.

ART.6

- L'Amministrazione comunale inserirà in bilancio un capitolo di spesa per l'acquisto di divise, di strumenti musicali e di attrezzature musicali, come pure per l'acquisto di brani musicali, nonché per l'acquisto di materiale per l'arredamento della sala musica, dove gli allievi della banda studiano.

ART.7

- Al termine del corso gli allievi saranno sottoposti ad una selezione da parte di una Commissione composta dal Maestro di musica, dal Presidente della Banda, dal Sindaco o suo delegato, dal Presidente del Consiglio Comunale e da tre Docenti di educazione musicale designati dal Consiglio scolastico distrettuale, e saranno ammessi a far parte della Banda Musicale, fino al completamento dell'organico che non dovrà essere inferiore a 50 elementi.

- Svolgerà le funzioni di segretario un componente del complesso bandistico stesso, scelto dal Presidente.

ART.8

- II servizio nella Banda musicale sarà reso, dietro impegno scritto, corredato da autocertificazione o certificazione riguardante sia i dati personali di rito che i carichi pendenti civili e penali per anni 3 consecutivi, salvo motivate ragioni di interruzione che non dovranno superare mesi 6, ad eccezione del servizio di leva.

- II servizio di leva non interrompe il periodo di anni 3 di servizio.

ART.9

- La banda non ha scopo di lucro, ma quello di mantenere vivo l'amore per la musica.

- Ai musicisti che faranno parte della banda musicale sarà corrisposto un premio-presenza che dovrà tenere conto della partecipazione sia alle prove che alle sfilate e concerti.

- L'ammontare del premio-presenza sarà stabilito di volta in volta dal Presidente con riferimento alla disponibilità economica ed al proprio bilancio in relazione ai contributi ricevuti per l'attività svolta dal Complesso Bandistico.

ART.10

- Due volte la settimana dovrà svolgersi attività di studio per tutto il periodo della durata della Scuola Musicale e saranno stabilite dal Maestro con l'approvazione del Presidente, mentre le prove di concerto saranno stabilite di volta in volta ad insindacabile giudizio del Maestro di musica.

ART.11

- Le lezioni di studio saranno tenute per due giorni la settimana, per non meno di due ore per volta e per un periodo di dieci mesi.

ART.12

- Alla Scuola musicale di cui all'art.4 potranno essere ammessi allievi minorenni, previa autorizzazione da parte dei genitori o di chi ne fa le veci.

ART.13

- Da parte di ogni allievo e di ogni componente della Banda all'atto della consegna dello strumento musicale di pertinenza, dovrà essere firmata una dichiarazione di presa in carico e custodia con l'obbligo della perfetta manutenzione, pulizia ed efficienza dello strumento, con impegno a restituirlo a semplice richiesta motivata del Presidente.

ART.14

- I musicisti hanno l'obbligo della presenza durante le prove, lo studio e tutte le esibizioni pubbliche, salvo che per giustificato e documentato motivo. In tal caso avranno cura di tenerne informati preventivamente il Presidente e il Maestro.

- Per ogni assenza ingiustificata il Presidente adotterà i seguenti provvedimenti: 1) richiamo verbale, 2) sospensione, 3) espulsione.

- Dopo tre assenze ingiustificate, il Presidente a suo insindacabile giudizio, può, dietro parere del Maestro, allontanare definitivamente il musicista.

- In caso di assenza o di impedimento anche se giustificati non verrà corrisposto il premio-presenza al musicista.

ART.15

- I premi presenza ai musicisti per concerti, pubbliche manifestazioni, sfilate, ecc., saranno liquidati solo se i componenti della suddetta Banda avranno almeno cinque presenze su otto lezioni di studio precedenti al servizio prestato.

ART.16

- Il Maestro di musica verrà incaricato dall'Amministrazione Comunale nelle forme volute dalla legge. Periodi, modalità e compensi saranno stabiliti di volta in volta nell'atto che si andrà a stipulare.

- Il Maestro di musica in questione deve essere in possesso del titolo di diploma di direzione d'orchestra, composizione, strumentazione per banda o altro titolo rilasciato da un Conservatorio o Liceo Musicale.

ART.17

- Il Maestro ha l'obbligo di istruire gli allievi della scuola musicale ed essere presente e dirigere le attività di studio e di prova della Banda Musicale per quanto necessario.

- Per la istruzione degli allievi potrà avvalersi della collaborazione dei musicisti diplomati o diplomandi che già fanno parte della banda musicale, e, il premio-presenza di questi sarà elevato del 50%, come pure al capo banda.

ART.18

- Il Maestro di Musica non potrà disporre di propria iniziativa le esibizioni e le sfilate pubbliche del Complesso Bandistico, che dovranno essere concordate con il Presidente, al quale compete la decisione sulle attività pubbliche della Banda in parola.

ART.19

- Per ordine del Sindaco d'accordo con il Presidente potranno avere luogo altri servizi al di fuori del programma concordato tra il Maestro di Musica ed il Presidente.

ART.20

- Il Maestro ha l'obbligo di realizzare intrattenimenti Musicali gratuiti a richiesta del Sindaco o dal Presidente anche nei giorni festivi.

ART.21

- Il premio presenza non sarà corrisposto al Musicista che interviene allo studio trascorsi dieci minuti dall'orario fissato.

ART.22

- E' proibito ai Musicisti adoperare la divisa per uso personale.

ART.23

- Il musicista ha il dovere di rispettare la propria divisa che, in caso di abbandono volontario o di radiazione dal Complesso Bandistico, dovrà restituirla in buono stato all'Amministrazione.

ART.24

- Le riparazioni alle divise, dovute a negligenza del musicista saranno eseguite a suo carico.
- Lo stesso dicasi per gli strumenti musicali.

ART.25

- Qualsiasi reclamo deve essere presentato per iscritto personalmente al Presidente.

ART.26

- L'abbonamento per i diritti di autore per i servizi pubblici che si eseguiranno in Alcamo e fuori Alcamo saranno a carico dell'Ente o Associazione che ha richiesto la prestazione.

ART.27

- Il Maestro di musica terrà un registro sul quale dovranno firmare i musicisti presenti.
- Trascorsi dieci minuti di tolleranza dell'orario fissato per lo studio, il Maestro dovrà apporre la sua firma di chiusura.

ART.28

- Eventuali contributi volontari provenienti da Associazioni private per concerti o servizi prestati dalla Banda saranno incamerati dal Presidente e suddiviso ai componenti della Banda quale acconto sul premio-presenza cui avranno diritto.

ART.29

- Per ogni prestazione effettuata ad Associazioni private il Presidente dovrà rilasciare regolare ricevuta fiscale o altra documentazione in regola con le vigenti norme in materia.
- Le somme riscosse dal Presidente dovranno essere depositate presso un istituto bancario. Qualunque spesa dovrà essere effettuata a mezzo conto corrente bancario, accusando contestualmente regolare documento giustificativo di spesa.

ART.30

- Ogni anno entro il 31 gennaio il Presidente del Complesso Bandistico dovrà inviare al Sindaco relazione dettagliata dell'attività svolta nell'anno precedente.

ART.31

- Il Presidente entro il mese di febbraio di ogni anno dovrà redigere bilancio consuntivo delle entrate e delle uscite dell'esercizio finanziario dell'anno precedente.

ART.32

- Il Presidente entro il mese di Novembre di ogni anno dovrà redigere il bilancio preventivo della gestione dell'esercizio dell'anno successivo.

ART.33

- Il bilancio preventivo e consuntivo con i relativi documenti ed atti a sostegno verranno inviati dal Presidente ai Revisori dei Conti del Comune per il parere contabile che sarà trasmesso al Sindaco e per conoscenza al Consiglio Comunale.

ART.34

- La Banda Musicale Città di Alcamo é rappresentata legalmente dal Presidente che viene nominato dal Sindaco e resta in carica un triennio.

- La carica di Presidente é incompatibile con quella di impiegato comunale.

- La carica di Presidente é onorifica ed a titolo gratuito.

- Al Presidente compete tutta la gestione amministrativa ed organizzativa della Banda Musicale Città di Alcamo di cui é responsabile.

- Il Sindaco dovrà informare il Consiglio Comunale sui criteri di scelta della persona del Presidente.